

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 2480-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ora all'esame della Camera.

A cura della Direzione Studi e Ricerche ACI

Nel corso della seduta di giovedì 17 gennaio 2008, svolta, in sede referente, presso la IX Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, **il testo dell'atto Camera C. 2480-B è stato modificato ed approvato**. E' quindi in fase di **trasmissione alle Commissioni competenti in sede consultiva**.

Durante la seduta, su esplicita richiesta del relatore Meta, è stata ritirata la maggior parte degli emendamenti presentati al testo approvato al Senato, al fine di riuscire a concludere, in tempi rapidi, l'iter parlamentare di questo provvedimento attualmente alla terza lettura (seconda presso la Camera dei deputati).

Gli emendamenti proposti ed approvati riguardano i seguenti aspetti:

a) La guida accompagnata (modifica dell'art. 115 del CDS con l'inserimento del comma 1 bis)

L'istituto della guida accompagnata, già previsto nel testo Camera esaminato in prima lettura era stato soppresso dal Senato (fatta eccezione per la introduzione di una delega al Governo nell'ambito dell' art. 31 dell'articolo medesimo).

La versione attuale lo ripropone, con talune modifiche rispetto alla versione precedente prevista nella formulazione del primo testo Camera, ossia:

il minore che abbia compiuto gli anni sedici (**non c'è più il precedente requisito del possesso di altra patente, ossia la A**) può esercitarsi alla guida di autoveicoli (...) purché:

- accompagnato da conducente titolare di patente B o superiore da almeno 10 anni, previa autorizzazione ministeriale rilasciata su istanza del genitore o legale rappresentante
- abbia effettuato **almeno 20 ore di corso pratico di guida** (di cui almeno 8 in autostrada o su strade extraurbane e 4 in condizioni di visione notturna, presso una autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato (**la formulazione precedente prevedeva 10 ore di scuola guida**)).

In fase di guida accompagnata non può prendere posto nel veicolo altri che il conducente e l'accompagnatore, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 122, comma 9 (pagamento di una somma da euro 74 a euro 296) e sul veicolo deve essere apposto il contrassegno GA.

Durante la guida accompagnata si applicano le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 117 (per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 80 km/h per le strade extraurbane principali) pena l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 148 a euro 594. L'accompagnatore è responsabile solidale con il

genitore o legale rappresentante per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Al minore autorizzato che guidi **in assenza dell'accompagnatore indicato nella autorizzazione** si applicano le seguenti sanzioni:.

- sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433
- sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge sono emanate le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-sexies dell'art.115 CDS (condizioni soggettive e oggettive per richiesta autorizzazione; modalità rilascio; condizioni espletamento guida autorizzata, contenuti e modalità certificazione percorso didattico presso autoscuola; requisiti soggettivi accompagnatore; caratteristiche contrassegno GA)

La reintroduzione della disciplina dell'istituto della guida accompagnata ha determinato, ovviamente, la soppressione della già citata delega al Governo (prevista all'art. 31 nel testo approvato dal Senato) inerente la eventuale valutazione delle modalità cui il minore possa essere autorizzato ad esercitarsi alla guida.

b) la guida in stato di ebbrezza

La versione approvata al Senato dell'articolo 16 (che modifica gli artt. 186 e 187 CDS) viene parzialmente modificata con riferimento al sistema sanzionatorio, ossia:

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato:

- la guida in stato di ebbrezza viene punita con la pena dell'ammenda (da euro 370 a 1485) e la sospensione della patente da tre a sei mesi: **è stato quindi soppresso l'arresto fino ad un mese:**
- tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 (g/l): oltre alla ammenda (da 800 a 3.200 euro) e l'arresto fino a tre mesi è stata **umentata (da 1 a 2 anni) la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente** (prima da sei mesi ad un anno)
- tasso alcolemico superiore a 1,5 (g/l): oltre alla ammenda (da 1.500 a 6.000 euro) e l'arresto fino a sei mesi è stata **umentata (da 18 mesi a 3 anni) la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente** (prima da uno a due anni)

c) la vendita e somministrazione bevande alcoliche

- **permane l'obbligo**, a carico di esercenti e discoteche che vendano o somministrino bevande alcoliche dopo le ore 01.00, **di dotare la propria struttura di strumenti per il rilevamento del tasso alcolemico (da effettuarsi su base volontaria);**
- **è stata soppresso l'obbligo di organizzare appositi spazi di riposo**

- è stata **soppressa la norma dell'art.6, comma 2) introdotta dal d.l. 117/2007 convertito dalla legge 160/2007.**

La norma in vigore pone a carico dei titolari e gestori di locali (ove si svolgano, con qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivit  di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche) di **interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte** ed **assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico)**

d) le disposizioni per il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale

La nuova formulazione dell'art.27 dell'atto Camera 2480-B prevede **l'adozione, da parte degli Enti proprietari e concessionari delle strade, di iniziative** per la **sostituzione di barriere non in regola, per l'adeguamento della segnaletica, orizzontale e verticale,** non pi  conforme al CDS ed al relativo Regolamento di attuazione (la versione emendata affidava ad un DM Trasporti la definizione delle iniziative citate).